



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1064 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina** ..... 29
- ★ **Regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio** 31
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1066 della Commissione, del 27 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq** ..... 34

##### DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1067 della Commissione, del 26 luglio 2018, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 4804] <sup>(1)</sup>** 36
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1068 della Commissione, del 27 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 5121] <sup>(1)</sup>** ..... 43

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1063 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2018

**che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 e 253,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(2)</sup> ha dimostrato che occorre apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato per renderlo più adeguato alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.
- (2) All'articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la definizione di «esportatore» dovrebbe essere modificata in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali, al fine di consentire una maggiore flessibilità ai partner commerciali nella scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore. La definizione attuale è problematica in quanto qualifica come «esportatore» una sola persona che deve rispondere a tre requisiti cumulativi: essere stabilita nel territorio doganale dell'Unione, essere titolare di un contratto concluso con un destinatario in un paese terzo e avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione. La nuova definizione di «esportatore» dovrebbe pertanto essere meno restrittiva e limitare le condizioni per qualificarsi come esportatore ai requisiti essenziali per il funzionamento del regime di esportazione: l'esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e, in conformità all'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Solo nei casi in cui i partner commerciali non sono d'accordo sulla persona che può agire in qualità di esportatore o se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, l'esportatore è stabilito dalla normativa doganale.
- (3) All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le persone che chiedono la prova della posizione doganale di merci unionali, a prescindere dal fatto che siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbero essere tenute a registrarsi per ottenere un numero EORI in modo da poter accedere al sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) Le autorità doganali necessitano di una deroga permanente all'obbligo di utilizzare procedimenti informatici per le domande e le decisioni che sono poco frequenti e per le quali l'obbligo di utilizzare procedimenti informatici richiederebbe uno sforzo economico sproporzionato. Considerato che la gamma di procedimenti informatici

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GUL 99 del 15.4.2016, pag. 6).

varia da uno Stato membro all'altro, anche le domande e le decisioni per le quali tale deroga dovrebbe essere concessa differiscono da uno Stato membro all'altro. Tutti gli Stati membri devono utilizzare procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali esistono requisiti comuni in materia di dati e sono stati introdotti sistemi elettronici comuni. È pertanto opportuno stabilire un nuovo articolo 7 *bis* del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che consenta l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici esclusivamente per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

- (5) Al fine di evitare che il processo decisionale sia indebitamente ritardato da un richiedente che non fornisce le giuste informazioni alle autorità doganali, pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'articolo 10, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non dovrebbe estendere il diritto a essere sentiti ai richiedenti che sono stati invitati a fornire le informazioni pertinenti e hanno omesso di farlo, con la conseguenza che le autorità doganali non sono in grado di accettare la loro domanda.
- (6) La definizione di esportatore registrato di cui all'articolo 37, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere chiarita al fine di includere anche gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale, in modo da consentire a tali esportatori di compilare dichiarazioni di origine per beneficiare del regime commerciale preferenziale in questione. La definizione non dovrebbe invece includere la registrazione di esportatori dell'Unione ai fini della sostituzione di attestazioni di origine quando le merci sono rispedite verso la Turchia, in quanto la sostituzione di una prova dell'origine nell'Unione europea non è applicabile se le merci sono rispedite verso la Turchia.
- (7) L'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici quando si presenta la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato. Tale deroga permanente dovrebbe essere estesa a tutte le comunicazioni e a tutti gli scambi di informazioni relativi alle domande e alle decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e relativi ad eventuali domande ed atti successivi inerenti alla gestione di tali decisioni, in quanto il sistema elettronico esistente di elaborazione dei dati per gli esportatori registrati, ossia il sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, non dispone attualmente di un'interfaccia armonizzata per le comunicazioni con gli operatori economici. La deroga è temporanea e non sarà più necessaria una volta che il sistema REX fornirà tale interfaccia armonizzata.
- (8) Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di origine delle merci, le autorità doganali degli Stati membri e le autorità competenti dei paesi beneficiari che applicano il cumulo bilaterale o regionale di cui all'articolo 53 e all'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero effettuare tutte le necessarie verifiche e i necessari controlli dell'origine e non limitarsi al solo controllo del rilascio o della compilazione delle prove dell'origine.
- (9) Al fine di rendere più chiare le norme per la determinazione dell'origine nel caso del cumulo regionale, è opportuno fondere il secondo e il terzo comma del paragrafo 4 e del paragrafo 6 dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
- (10) Al fine di garantire coerenza con i termini utilizzati all'articolo 166, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 167, paragrafo 1, lettera s), all'articolo 168 e all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 76 del medesimo regolamento concernente la deroga al calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo.
- (11) Per motivi di chiarezza, l'articolo 82 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe fare riferimento agli allegati in cui sono stabiliti i pertinenti requisiti comuni in materia di dati per l'impegno del fideiussore.
- (12) Al fine di garantire la coerenza delle disposizioni relative alle garanzie, il riferimento agli Stati membri nell'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere sostituito da un riferimento alle autorità doganali.
- (13) Il termine per l'adozione delle decisioni in materia di rimborso o sgravio di cui all'articolo 97 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere prorogato qualora non sia possibile, per l'autorità doganale competente, completare una valutazione e prendere una decisione in materia di rimborso o sgravio nel periodo di tempo previsto perché la decisione da adottare dipende dall'esito di una causa riguardante questioni identiche o comparabili di fatto e di diritto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dall'esito di specifici procedimenti amministrativi pendenti che possono influire su tale decisione. Al fine di garantire che la proroga del periodo decisionale non pregiudichi il richiedente, tale proroga dovrebbe essere possibile solo se il richiedente non vi si oppone e dovrebbe essere chiaramente limitata alle suddette situazioni specifiche.

- (14) Al fine di garantire la fluidità degli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano la direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> o la direttiva 2008/118/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano (territori fiscali speciali), gli articoli 114 e 134 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero introdurre talune semplificazioni concernenti le formalità e i controlli doganali applicabili a tali scambi quando hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro.
- (15) A norma dell'articolo 115 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci a condizione che le merci siano dichiarate per un regime doganale o riesportate entro un periodo di tempo molto breve. Tale periodo dovrebbe essere leggermente prolungato in modo che più operatori economici possano soddisfare tale condizione. Lo stesso prolungamento dovrebbe applicarsi alla condizione relativa all'approvazione di un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea delle merci.
- (16) Al fine di proteggere le informazioni relative al luogo di cattura dei prodotti della pesca quando la stampa del giornale di pesca è fornita alle autorità di paesi terzi affinché dette autorità possano certificare che i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti trasbordati e trasportati attraverso il loro paese o territorio non sono stati manipolati, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a eliminare tali informazioni dalla stampa del giornale di pesca ai fini di tale certificazione. Per poter attribuire i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti al giornale di pesca corrispondente nei casi in cui la certificazione di assenza di manipolazione sia fornita su un formulario o un documento diverso dalla stampa del giornale di pesca, l'operatore economico dovrebbe includere in tale formulario o documento un riferimento al giornale di pesca corrispondente.
- (17) La possibilità, contemplata all'articolo 136 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, di dichiarare verbalmente un mezzo di trasporto per l'ammissione temporanea dovrebbe essere estesa alle situazioni specifiche di cui agli articoli 214, 215 e 216 di tale regolamento in quanto le formalità doganali normalmente applicate non sono in genere necessarie per tali merci.
- (18) Il calcolo dell'importo del dazio all'importazione in alcuni casi di regime di perfezionamento attivo è stato indicato in due disposizioni identiche all'articolo 76, lettera b), e all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tale sovrapposizione dovrebbe essere eliminata sopprimendo l'articolo 168, paragrafo 2.
- (19) Le autorizzazioni di uso finale che consentono di immagazzinare insieme prodotti diversi rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata («immagazzinamento misto») dovrebbero prevedere garanzie sufficienti per la successiva identificazione delle diverse merci che sono state mescolate e per consentirne il controllo da parte delle autorità doganali. Una disposizione analoga a quella esistente nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, abrogato, dovrebbe essere introdotta nel regolamento delegato (UE) 2015/2446.
- (20) Al fine di garantire coerenza con l'articolo 118, paragrafo 4, del codice, l'articolo 189 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe consentire che merci difettose o non conformi alle clausole del contratto siano vincolate al regime di transito esterno, invece di essere trasportate fuori dal territorio doganale dell'Unione, con la conseguenza che in entrambi i casi le merci interessate perdono la posizione doganale di merci unionali.
- (21) Per semplificare il ricorso al regime di esportazione seguito dal regime di transito ed eliminare il rischio che insorgano un'obbligazione doganale e un debito per altri oneri non coperti da una garanzia, le merci unionali esportate verso un paese terzo e che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul dovrebbero essere obbligatoriamente vincolate al regime di transito esterno e quindi diventare merci non unionali.
- (22) Al fine di agevolare la sorveglianza da parte delle autorità doganali dei movimenti di merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio vincolate al regime di esportazione seguito dal regime di transito, è opportuno che tali merci possano essere vincolate al regime di transito esterno, il che comporta la perdita della loro posizione doganale di merci unionali.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- (23) Al fine di facilitare il trattamento delle domande da parte delle autorità doganali e di rendere più efficiente la procedura di presentazione delle domande per gli operatori economici, agli speditori autorizzati dovrebbe essere consentito di presentare domande di autorizzazione all'utilizzo di sigilli di modello speciale all'autorità doganale competente per la concessione della qualifica di speditore autorizzato.
- (24) Una serie di disposizioni relative all'ammissione temporanea fanno riferimento a mezzi di trasporto utilizzati per uso privato o per uso commerciale. Il significato di tali termini dovrebbe essere chiarito per tutte le norme in materia di esonero totale dai dazi all'importazione nell'ambito dell'ammissione temporanea. Le definizioni di cui all'articolo 215, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero pertanto essere convertite in una norma più generale all'articolo 207 di tale regolamento.
- (25) È opportuno inserire un nuovo paragrafo nell'articolo 215 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per consentire alle persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione di poter beneficiare del regime dell'ammissione temporanea, in modo da poter utilizzare nell'Unione mezzi di trasporto stradale noleggiati privatamente al di fuori dell'Unione. Tale possibilità risolverebbe i problemi cui devono far fronte le agenzie di autonoleggio e promuoverebbe il turismo transfrontaliero. Tuttavia, dato che l'ammissione temporanea è destinata principalmente a persone stabilite al di fuori dell'Unione, l'articolo 218 dovrebbe limitare tale uso privato a un periodo di tempo breve.
- (26) Il ricorso al regime di ammissione temporanea in conformità agli articoli 218, 220, 223, 228 e da 231 a 236 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe inoltre essere consentito quando il titolare del regime è stabilito all'interno del territorio doganale dell'Unione. Tale flessibilità è necessaria in quanto non vi è alcun motivo che giustifichi un trattamento diverso delle persone stabilite all'interno o all'esterno del territorio doganale dell'Unione ai fini dell'importazione temporanea di alcune merci, come le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di una manifestazione pubblica.
- (27) Al fine di garantire che le disposizioni giuridiche siano attuate correttamente nei sistemi elettronici pertinenti, alcune disposizioni degli allegati A e B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero essere modificate.
- (28) Con la decisione 94/800/CE <sup>(1)</sup> il Consiglio ha approvato l'accordo relativo alle regole in materia di origine allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede norme specifiche per determinare il paese in cui talune merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ai sensi dell'articolo 32 del medesimo regolamento. Tale elenco di norme dovrebbe essere esteso ad altri prodotti al fine di consentire un'interpretazione uniforme del principio dell'ultima trasformazione sostanziale per tali prodotti. Inoltre, per assicurare che le norme siano applicate correttamente, l'elenco è aggiornato all'ultima versione della nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato).
- (29) Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono stati rilevati errori di diverso tipo che è opportuno rettificare. Agli articoli 124 *bis*, 126 *bis*, 129 *bis*, 129 *quinquies*, 131, 193, 195 e 197 è necessario che il riferimento agli articoli del codice che vengono integrati sia più preciso. Negli allegati A e B alcuni dati devono essere meglio definiti. Per garantire coerenza, i modelli figuranti negli allegati B-03 e B-05 contenenti un errore nel riferimento numerico al dato «Numero di riferimento/UCR» dovrebbero essere sostituiti e un errore nel riferimento al dato comune «Codice NC, quantità netta, valore (M)» nell'allegato 71-05 dovrebbe essere rettificato. È opportuno rettificare nell'allegato 90 taluni riferimenti erronei al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>, al regolamento (CEE) n. 2454/93 e al codice.
- (30) Le disposizioni di modifica del presente regolamento modificano diverse disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che si sono rivelate di difficile applicazione nella pratica. Esse dovrebbero garantire che l'attuazione del codice e del regolamento delegato sia più in linea con la realtà economica e sono pertanto necessarie e urgenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (31) Ai fini della certezza del diritto, la nuova disposizione riguardante l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 2 ottobre 2017. In tale data è stato introdotto il sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di

<sup>(1)</sup> Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

esecuzione (UE) 2016/578 e da allora, a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione <sup>(1)</sup>, le autorità doganali non possono più autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni doganali. Tuttavia, dopo il 2 ottobre 2017 è stato ancora necessario utilizzare alcune domande e decisioni in formato cartaceo. Queste dovrebbero produrre effetti per un certo periodo di tempo e non è nell'interesse né dell'operatore economico, né dello Stato membro che la loro validità sia messa in discussione per il mancato rispetto dei requisiti formali.

(32) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1) all'articolo 1, il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19. “esportatore”:

- a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
- b) negli altri casi, quando a) non si applica:
  - i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
  - ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.»;

2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) di chiedere la registrazione e l'approvazione della prova della posizione doganale di merci unionali.»;

3) al titolo I, capo 2, sezione 2, è inserito il seguente testo:

«Sottosezione 0

**Mezzi per lo scambio di informazioni utilizzati per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A**

Articolo 7 bis

**Domande presentate e decisioni adottate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A e per eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.»;

4) all'articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se la richiesta di decisione non è accettata in conformità all'articolo 11 del presente regolamento o all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*);

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

- 5) all'articolo 37, paragrafo 21, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
- «b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale; oppure
  - c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispediti prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia o Svizzera ("rispeditore registrato");»
- 6) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 40
- Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato e scambiare informazioni con gli esportatori registrati**
- [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
- Mezzi diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati per tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni sulle domande e decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e su eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.»
- 7) all'articolo 53, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e l'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.»
- 8) l'articolo 55 è così modificato:
- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni elencate nell'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.»;
  - b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest'ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.»;
  - c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e gli articoli da 108 a 111 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.»;
- 9) all'articolo 76, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se fossero state immesse in libera pratica in quel momento»;»

10) all'articolo 82 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. I requisiti comuni in materia di dati per un impegno di un fideiussore di fornire una garanzia isolata, una garanzia isolata a mezzo di certificati o una garanzia globale sono stabiliti, rispettivamente, negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03.»;

11) all'articolo 83, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità doganali accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.»;

12) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

### **Proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio**

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all'articolo 98, paragrafo 6, del presente regolamento.

2. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. Se sulla decisione in materia di rimborso o sgravio può incidere l'esito di uno dei seguenti procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può, con il consenso del richiedente, essere prorogato come segue:

- a) se un caso connotato da elementi di fatto e di diritto identici o comparabili è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la data di pronuncia della sentenza della Corte di giustizia;
- b) se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una richiesta di controllo a posteriori della prova dell'origine preferenziale presentata in conformità agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o in conformità all'accordo preferenziale in questione, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per la durata del controllo menzionato agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o nell'accordo preferenziale in questione e, in ogni caso, non per un periodo non superiore a 15 mesi dalla data in cui la richiesta è stata inviata; e
- c) se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una procedura di consultazione volta a garantire, a livello dell'Unione, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine corrette e uniformi delle merci in questione, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la notifica, da parte della Commissione, della revoca della sospensione dell'adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione.»;

13) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Articolo 114

### **Scambi con territori fiscali speciali**

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Gli Stati membri applicano gli articoli da 115 a 118 del presente regolamento e gli articoli da 133 a 152 del codice alle merci unionali che sono trasportate da o verso un territorio fiscale speciale verso o da un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e non è situata nello stesso Stato membro.

2. Se merci unionali sono spedite da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale ma è situata all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano in tale altra parte del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal territorio fiscale speciale.

Le merci sono presentate in dogana dalla persona che introduce le merci nell'altra parte del territorio doganale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte in tale parte del territorio doganale dell'Unione.

3. Se merci unionali sono spedite da una parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso un territorio fiscale speciale all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano nel territorio fiscale speciale. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal luogo di spedizione.

Le merci sono presentate dalla persona che introduce le merci nel territorio fiscale speciale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale.

4. Le merci unionali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono unicamente soggette alle disposizioni doganali in conformità all'articolo 134 del presente regolamento.»

14) l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 115*

### **Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci**

(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice)

1. Un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;
- b) le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.

2. Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;
- b) le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.»

15) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 133*

### **Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Se i prodotti e le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, ai fini di provare la posizione doganale in conformità all'articolo 129 è fornita una stampa del giornale di pesca della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo, sulla quale sono indicate, oltre alle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, le informazioni seguenti:

- a) l'approvazione dell'autorità doganale di tale paese o territorio;
- b) la data di arrivo in tale paese o territorio e di partenza dallo stesso dei prodotti e delle merci;

- c) il mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione verso il territorio doganale dell'Unione;
- d) l'indirizzo dell'autorità doganale di cui alla lettera a).

Ai fini della presentazione all'autorità doganale di un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, la stampa del giornale di pesca di cui al primo comma non deve comprendere le informazioni relative al luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, lettera a).

2. Se ai fini del paragrafo 1 sono utilizzati formulari o documenti diversi da una stampa del giornale di pesca, detti formulari o documenti recano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, un riferimento al giornale di pesca che consenta l'identificazione della rispettiva bordata di pesca.»

- 16) l'articolo 134 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 134*

### **Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali**

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Le seguenti disposizioni si applicano mutatis mutandis agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice:

- a) titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice;
- b) titolo VIII, capi 2, e 3, del codice;
- c) titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento;
- d) titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento.

2. Nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che si svolgono all'interno dello stesso Stato membro, le autorità doganali di tale Stato membro possono accettare che un documento unico possa essere utilizzato per dichiarare la spedizione ("dichiarazione di spedizione") e l'introduzione ("dichiarazione di introduzione") delle merci spedite verso, da o tra territori fiscali speciali.

3. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità doganale dello Stato membro in questione può autorizzare l'utilizzo di una fattura o di un documento di trasporto invece della dichiarazione di spedizione o di introduzione.»

- 17) all'articolo 136, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 216;»

- 18) all'articolo 168, il paragrafo 2 è soppresso;

- 19) al titolo VII, capo 1, sezione 2, è inserito il seguente articolo 177 bis:

«*Articolo 177 bis*

### **Immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale**

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

L'autorizzazione per il regime di uso finale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice stabilisce mezzi e modalità di identificazione e di vigilanza doganale per l'immagazzinamento misto dei prodotti soggetti a vigilanza doganale di cui ai capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00.

Se i prodotti di cui al primo comma non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre o non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento misto può essere autorizzato soltanto se l'intera miscela è destinata a subire uno dei trattamenti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.»

20) l'articolo 189 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 189*

**Applicazione del regime di transito esterno in casi specifici**

(Articolo 226, paragrafo 2, del codice)

1. Quando merci dell'Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell'Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:

- a) le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;
- b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;
- c) le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice.

2. Le merci unionali che sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 118, paragrafo 4, e all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

3. Se merci unionali sono esportate verso un paese terzo e trasportate all'interno del territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

4. Se le merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE aventi la posizione doganale di merci unionali sono esportate, tali merci possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.»;

21) è inserito il seguente articolo 197 bis:

«*Articolo 197 bis*

**Domande per l'uso di sigilli di un modello particolare**

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se uno speditore autorizzato o un operatore economico che presenta domanda per ottenere lo status di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice presenta domanda di autorizzazione all'uso di sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, la domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nello Stato membro in cui le operazioni di transito unionale dello speditore autorizzato devono avere inizio.»;

22) all'articolo 207 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Nella presente sottosezione per uso commerciale di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito. Per uso privato di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale.»;

23) all'articolo 212, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, o di un altro atto in conformità all'articolo 139, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 141, paragrafo 1, l'autorizzazione per l'ammissione temporanea è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un'altra persona. In questo caso l'autorizzazione è concessa a quest'ultima persona.»;

24) l'articolo 215 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto stradale che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto concluso con un servizio di autonoleggio professionale e che utilizzano privatamente.»;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

- 25) all'articolo 218 è aggiunto il seguente paragrafo:  
«4. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2 *bis*, i mezzi di trasporto stradale sono riesportati entro 8 giorni dopo essere stati vincolati al regime di ammissione temporanea.»;
- 26) all'articolo 220 è aggiunto il seguente paragrafo:  
«Anche il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea e il titolare del regime di ammissione temporanea stabiliti nel territorio doganale dell'Unione beneficiano dell'esenzione totale dal dazio all'importazione per il materiale destinato al conforto dei marittimi.»;
- 27) all'articolo 223 è aggiunto il seguente comma:  
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 28) all'articolo 228 è aggiunto il seguente comma:  
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 29) all'articolo 231 è aggiunto il seguente comma:  
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 30) all'articolo 232 è aggiunto il seguente comma:  
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 31) all'articolo 233 è aggiunto il seguente comma:  
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 32) all'articolo 234 è aggiunto il seguente paragrafo:  
«4. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 33) all'articolo 235 è aggiunto il seguente comma:  
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 34) all'articolo 236 è aggiunto il seguente comma:  
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione nelle situazioni di cui alla lettera b).»;
- 35) l'allegato A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 36) l'allegato B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 37) l'allegato 22-01 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

## Articolo 2

### **Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446**

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

- 1) all'articolo 124 *bis*, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 124 *bis*

#### **Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento “T2L” o “T2LF”**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice];

- 2) all'articolo 126 *bis*, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 126 *bis*

#### **Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice];

- 3) all'articolo 129 *bis*, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 129 *bis*

#### **Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice];

- 4) all'articolo 129 *quinquies*, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 129 *quinquies*

**Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice];

- 5) all'articolo 131, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 131

**Trasbordo**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice];

- 6) all'articolo 193, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 193

**Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale**

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice];

- 7) all'articolo 195, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 195

**Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale**

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice];

- 8) all'articolo 197, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 197

**Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare**

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice];

- 9) l'allegato A è rettificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

- 10) l'allegato B è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

- 11) l'allegato B-03 è rettificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;

- 12) all'allegato B-04, titolo II, punto 9) «Procedure da seguire in fase di trasporto», secondo paragrafo sotto «Casella trasbordo (7/1)», i termini «la casella 18» sono sostituiti dai termini «la casella Identità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7) e la casella Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/8)»;

- 13) l'allegato B-05 è rettificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;

- 14) all'allegato 71-05, sezione A, prima tabella, prima colonna «Dati comuni», settima riga «Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti trasformati», il testo è sostituito dal seguente:

«Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti»;

- 15) l'allegato 90 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 2 ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

L'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

- 1) al titolo I, capitolo 1, nelle note, la descrizione della nota [14] è sostituita dalla seguente:

«Questa informazione è utilizzata in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 176 e in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX.»;

- 2) al titolo I, capitolo 1, nelle note, la descrizione della nota [15] è sostituita dalla seguente:

«Questa informazione è comunicata soltanto in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di uso finale.»;

- 3) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi, al dato 4/3 (Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente), il primo paragrafo sotto la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:» è sostituito dal seguente:

«La contabilità principale a fini doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è la contabilità che deve essere considerata dalle autorità doganali la contabilità principale a fini doganali che permette a dette autorità di vigilare su e monitorare tutte le attività contemplate dall'autorizzazione o dalla decisione di cui trattasi. La contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal richiedente può essere accettata come contabilità principale a fini doganali nella misura in cui faciliti i controlli doganali mediante audit.»;

- 4) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 – Identificazione delle merci, al dato 5/9 (Categorie di movimenti di merci esclusi), il paragrafo sotto la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:» è sostituito dal seguente:

«Specificare i movimenti o, utilizzando le prime sei cifre del codice della nomenclatura combinata, le merci escluse dalla semplificazione.»;

- 5) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 – Attività e procedure, al dato 7/2 (Tipo di procedure doganali), il paragrafo sotto la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:» è sostituito dal seguente:

«Indicare, utilizzando i pertinenti codici unionali, se l'autorizzazione è destinata ad essere utilizzata per procedure doganali o per la gestione di strutture di deposito. Se del caso, inserire il numero di riferimento dell'autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l'autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.»;

- 6) nel titolo IV, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato IV/6, nella colonna «Nome del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo.»;

- 7) al titolo IV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, il titolo del dato IV/6 è sostituito dal seguente:

«IV/6. Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo.»;

- 8) al titolo V, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato V/1, il paragrafo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

«Indicare a quali elementi da aggiungere o detrarre dal prezzo a norma degli articoli 71 e 72 del codice, o a quali elementi che formano parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del codice, si applica la semplificazione (ad esempio, averi, royalty, costi di trasporto ecc.), nonché un riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i rispettivi importi.»;

9) al titolo VI, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato VI/2, il paragrafo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

«Indicare il periodo medio, calcolato sulla base del precedente periodo di 12 mesi, che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime doganale e l'appuramento di tale regime o, se del caso, tra il collocamento delle merci in custodia temporanea e la conclusione della custodia temporanea. Questa informazione viene fornita soltanto nei casi in cui la garanzia globale deve essere utilizzata per il vincolo delle merci a un regime speciale o per il funzionamento di una struttura di deposito per la custodia temporanea.»

10) al titolo XIII, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato XIII/6, nella colonna «Stato», il riferimento «[1]» è soppresso;

11) al titolo XIV, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato XIV/4, nella colonna «Nome del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Termine di presentazione della dichiarazione complementare»;

12) al titolo XIV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XIV/2, il testo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

*«Domanda*

Se la domanda riguarda il regime di esportazione o riesportazione, fornire le prove che le condizioni di cui all'articolo 263, paragrafo 2, del codice sono soddisfatte.

*Autorizzazione*

Se l'autorizzazione riguarda il regime di esportazione o riesportazione, indicare i motivi per cui si dovrebbe applicare un esonero a norma dell'articolo 263, paragrafo 2, del codice.»;

13) al titolo XIV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, il dato XIV/4 è sostituito dal seguente:

**«XIV/4. Termine di presentazione della dichiarazione complementare**

L'autorità doganale che adotta la decisione stabilisce nell'autorizzazione il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere le indicazioni relative alla dichiarazione complementare all'ufficio doganale di controllo.

Il termine è formulato in giorni.»;

14) al titolo XX, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XX/2 il testo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

*«Domanda*

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.

*Autorizzazione*

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia.».

---



10) al titolo I, capitolo 3, sezione 2, è aggiunta la seguente nota:

«[51]»	Questo dato è utilizzato unicamente nelle dichiarazioni complementari.»;
--------	--

11) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 1, dato 1/6 «Numero di articolo», i termini «Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2,E1, E2 da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, da G3 a G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne da A1 a A3, da B1 a B4, C1, D1, D2, E1, E2, da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

12) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 2, il dato 2/1 «Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti» è modificato come segue:

a) prima del titolo «Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:», è inserito il testo seguente:

«Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea.

Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.»;

b) il titolo «Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:» e il testo che segue tale titolo sono sostituiti dai seguenti:

«Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione.

In caso di merci unionali, se applicabile e noto alla persona che presenta il manifesto doganale delle merci, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.

Se è fornito l'MRN della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica e il manifesto doganale delle merci o la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale, indicare nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione doganale i rispettivi numeri degli articoli, se noti alla persona che presenta il manifesto elettronico.»;

c) il titolo «Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:» e il testo che segue tale titolo sono sostituiti dai seguenti:

«Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 4, del codice, indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della o delle dichiarazioni doganali presentate in relazione alle merci.

Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea in conformità all'articolo 145, paragrafo 3, del codice, in relazione alle merci considerate, inserire il riferimento a tale dichiarazione di custodia temporanea.

Se la notifica di presentazione non riguarda tutti gli articoli delle merci contenuti nella dichiarazione precedente, la persona che presenta le merci fornisce i pertinenti numeri degli articoli attribuiti alle merci in tale dichiarazione precedente.»;

13) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 2, dato 2/3 «Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi», prima del titolo «Colonne da B1a B4, C1, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è inserito il testo seguente:

«Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione a titoli e certificati di importazione/esportazione.

Tra le informazioni devono figurare il riferimento all'autorità che rilascia il titolo o il certificato interessati, il periodo di validità degli stessi, gli importi o i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.»;

14) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 3, è aggiunto il testo seguente:

**«3/45 N. di identificazione della persona che presta la garanzia**

**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presta la garanzia, se diversa dal dichiarante.

**3/46. N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale**

**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che paga il dazio doganale, se diversa dal dichiarante.»;

15) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 5, è aggiunto il testo seguente:

**«5/31 Data di accettazione**

**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Inserire la data di accettazione della dichiarazione semplificata o la data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.»;

16) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7, dato 7/1 «Trasbordi», il titolo «Colonna D3 della tabella» e il testo che segue tale titolo sono soppressi;

17) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7, nel dato 7/19 «Altri incidenti durante il trasporto», il titolo «Colonna D3 della tabella» e il paragrafo che segue tale titolo sono soppressi;

18) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 8, il titolo riguardante il dato 8/7 «Cancellazione» e il testo che segue tale titolo sono soppressi.

---

## ALLEGATO III

L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1) nelle note introduttive, al punto 2.1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Per «sistema armonizzato» o «SA» si intende la nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione modificata dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 27 giugno 2014 («SA 2017»).»;

2) in tutto il testo dell'allegato, i termini «codice SA 2012» sono sostituiti dai termini «codice SA 2017»;

3) nella sezione I, capitolo 2, nella tabella, è aggiunta la riga seguente:

«0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione o, nel caso di suini, ovini o caprini, per almeno due mesi prima della macellazione.»;
-------	--	--

4) nella sezione II, prima del capitolo 14 è inserito il seguente testo:

## «CAPITOLO 11

**Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento****Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio.

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2017	Designazione delle merci	Regole primarie
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	CC
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:	CC
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali	CC
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	CC
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	CC
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8	CC
1107	Malto, anche torrefatto	CC
1108	Amidi e fecole; inulina.	CTH
1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	CTH»;

- 5) nella sezione IV, capitolo 20, tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 ex 2009, nella colonna «Designazione delle merci»: questa modifica non riguarda la versione italiana;
- 6) nella sezione XI, capitolo 58, tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 5804, nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006»;

- 7) nella sezione XVI, capitolo 84, il titolo «Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini della voce 8473» e le due frasi seguenti sono sostituiti dai seguenti:

«Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.»;

- 8) nella sezione XVI, il capitolo 85 è così modificato:

- a) la voce «Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 8535, 8536, 8537, 8541 e 8542» e le due frasi seguenti sono sostituite dalle seguenti:

«Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.»;

- b) nella tabella, dopo la riga relativa al codice SA 2012 ex 8501, sono inserite le righe seguenti:

<b>«ex 8523 59</b>	Circuito integrato su carta a chip con bobina integrata	CTH o assemblaggio di semiconduttori
<b>ex 8525 80</b>	Componente a semiconduttore di acquisizione immagini	CTH o assemblaggio di semiconduttori»;

- c) nella tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 ex 8536, nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Semiconduttori per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V»;

- d) nella tabella, la riga relativa al codice SA 2012 ex 8537 10 è soppressa;

- e) nella tabella è aggiunta la seguente riga:

<b>«ex 8548 90</b>	Moduli «smartconnect», compresi un controllore della comunicazione e un controllore sicuro per smart card	CTH o assemblaggio di semiconduttori»;
--------------------	---	--

- 9) nella sezione XVIII, il capitolo 90 è così modificato:

- a) la voce «Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 9026 e 9031» e le due frasi seguenti sono sostituite dalle seguenti:

«Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.»;

b) la tabella è sostituita dalla seguente:

«Codice SA 2017	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9029	Componente a semiconduttore sensibile ai campi magnetici basato su elementi resistivi magneto-sensibili, con o senza componente supplementare di condizionamento del segnale	CTH, tranne dalla voce 9033; o assemblaggio di semiconduttori».

## ALLEGATO IV

L'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

- 1) al titolo I, capitolo 1, note, alla nota [10] la descrizione è sostituita dalla seguente:

«Questa informazione è comunicata soltanto ai fini delle domande seguenti:

  - a) domande di autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo o di uso finale nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 162;
  - b) domande di autorizzazione di ammissione temporanea di cui all'articolo 205.»;
- 2) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/8 («Ubicazione delle merci»), il testo della voce «Colonne da 7b a 7d della tabella:» è sostituito dal seguente:

«Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo o dei luoghi in cui possono essere ubicate le merci vincolate a un regime doganale.»;
- 3) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/10 («Ufficio(i) doganale di vincolo»), il testo è sostituito dal seguente:

**«Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare l'ufficio o gli uffici doganali di vincolo suggeriti, quali definiti all'articolo 1, punto 17.»;
- 4) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/13 («Ufficio doganale di controllo»), il testo è sostituito dal seguente:

**«Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare l'ufficio doganale di controllo competente, quale definito all'articolo 1, punto 36.»;
- 5) al titolo I, capitolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 — Identificazione delle merci, nel dato 5/1 «Codice delle merci», il titolo «Colonne da 7c a 7d della tabella» è sostituito dal titolo:

«Colonne da 7b a 7d della tabella:»;
- 6) al titolo I, capitolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 — Identificazione delle merci, il dato 5/4 «Valore delle merci» è rettificato come segue:
  - a) il titolo «Colonne della tabella 8a; 8b e 8d:» è sostituito dal titolo «Colonne da 8a a 8d della tabella:»;
  - b) il titolo «Colonna 8c della tabella:» e il testo che segue tale titolo sono soppressi;
- 7) al titolo XVI, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XVI/3 («Garanzie complementari») il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— le banane sono state pesate conformemente alla procedura di cui all'allegato 61-03 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;».

---

## ALLEGATO V

L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

- 1) al titolo I, capitolo 2, sezione 1, tabella, riga corrispondente a G4, nella colonna «Base giuridica», il testo è sostituito dal seguente:  
  
«Articolo 5, punto 17, e articolo 145 del codice»;
- 2) al titolo I, capitolo 2, sezione 1, tabella, riga corrispondente a G5, nella colonna «Base giuridica», il testo è sostituito dal seguente:  
  
«Articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c), del codice»;
- 3) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 5, riga corrispondente al dato 5/1, nella colonna «Casella n.», il riferimento «S12» è soppresso;
- 4) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 7, riga corrispondente al dato 7/13, nella colonna «Nome del dato», il testo è sostituito dal seguente:  
  
«Codice del tipo di fornitore del container»;
- 5) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi), nei dati 1/1 «Tipo di dichiarazione», 1/2 «Tipo di dichiarazione supplementare», 1/3 «Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale», 1/4 «Formulari», 1/5 «Distinte di carico», 1/9 «Numero totale di articoli», i termini «Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini  
  
«Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
- 6) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nei dati 3/2 «N. di identificazione dell'esportatore», 3/9 «Destinatario», 3/10 «N. di identificazione del destinatario», 3/11 «Destinatario – Contratto di trasporto di livello master», 3/12 «Numero di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master», 3/13 «Destinatario – Contratto di trasporto di livello house», 3/14 «N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house», 3/15 «Importatore», 3/16 «N. di identificazione dell'importatore», 3/18 «N. di identificazione del dichiarante», 3/19 «Rappresentante», 3/20 «Identificazione del rappresentante», 3/21 «Codice di qualifica del rappresentante», 3/22 «Titolare del regime di transito», 3/23 «N. di identificazione del titolare del regime di transito»: non riguarda la versione italiana;
- 7) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nel dato 3/2 «N. di identificazione dell'esportatore», i termini «Colonne da H1 a H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:  
  
«Colonne H1, H3 e H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
- 8) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nel dato 3/17 «Dichiarante», il secondo paragrafo dopo il titolo «Colonne da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituito dal seguente:  
  
«Se il dichiarante e l'importatore sono la stessa persona, indicare il codice pertinente definito per il dato 2/2 Informazioni supplementari.»;
- 9) al titolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nel dato 3/36 «N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house», il primo paragrafo dopo la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:» è sostituito dal seguente:  
  
«Questa informazione è data in forma di codice EORI della parte destinataria della notifica, di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta il dichiarante dispone di tale codice.»;
- 10) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni, nel dato 5/1 «Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione», i termini «Colonne da G1 a G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:  
  
«Colonne G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

- 11) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 5 — Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni, il dato 5/20 «Codici dei paesi di transito delle spedizioni» è sostituito dal seguente:

**«5/20 Codici dei paesi di transito delle spedizioni**

**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale, come stabilito nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso o nel documento di trasporto stradale/ferroviario. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.»;

- 12) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 6 – Identificazione delle merci, nei dati 6/15 «Codice delle merci – Codice TARIC», 6/18 «Totale dei colli» e 6/19 «Tipo di merci», i termini «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:» non riguarda la versione italiana;

- 13) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 6 — Identificazione delle merci, i dati 6/16 «Codice delle merci — Codici addizionali TARIC» e 6/17 «Codice delle merci — Codici addizionali TARIC nazionali» sono sostituiti dai seguenti:

**«6/16. Codice delle merci - Codice/i addizionale/i TARIC**

**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Indicare il codice o i codici addizionali TARIC corrispondenti all'articolo in questione.

**6/17. Codice delle merci – Codice/i addizionale/i nazionale/i**

**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Indicare il codice o i codici addizionali nazionali corrispondenti all'articolo in questione.»;

- 14) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il dato 7/3 «Numero di riferimento del trasporto» è sostituito dal seguente:

**«7/3 Numero di riferimento del trasporto**

**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell'uscita, se pertinenti.

Per il trasporto marittimo e aereo, nei casi in cui l'operatore della nave o dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di scambio di navi, di code-sharing o di un accordo contrattuale analogo con altri partner, si utilizzano i numeri di viaggio o di volo dei partner.»;

- 15) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il dato 7/7 «Identità del mezzo di trasporto alla partenza» è rettificato come segue:

- a) i termini «Colonne B1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini «Colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

- b) il primo paragrafo sotto il titolo «Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituito dal seguente:

«Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati.»;

- 16) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/9 «Identità del mezzo di trasporto all'arrivo» i termini «Colonne G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonna G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:»

- 17) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il titolo del dato 7/11 «Identificazione del tipo e delle dimensioni del container» è così rettificato: «Tipo e dimensioni del contanier»;

18) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/14 «Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera» i termini «Colonne E2, da F1a a F1c, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne E2, da F1a a F1c, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

19) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/15 «Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera» i termini «Colonne F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne F1a, F1b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:».

---





## ALLEGATO VIII

Nell'allegato 90 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la tabella di corrispondenza è così modificata:

- 1) al punto 5, nella colonna «Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93», il testo è sostituito dal seguente:

«Autorizzazioni per «dichiarazione semplificata» [articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 *octies*, articolo 254, articoli da 260 a 262, da 269 a 271, da 276 a 278, articoli 282 e 289 del regolamento (CEE) n. 2454/93];

- 2) al punto 6, nella colonna «Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447», il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«e/o luoghi designati o autorizzati dalle autorità doganali di cui all'articolo 5, punto 33, del codice»;

- 3) al punto 15, nella colonna «Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«(articoli da 84 a 90, da 114 a 123 e articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92; articoli da 496 a 523 e da 536 a 549 del regolamento (CEE) n. 2454/93)»;

- 4) al punto 16, nella colonna «Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93», il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso (articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 496 a 523, da 536 a 544 e articolo 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93)».

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1064 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 10	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 70 %, congelate	108,6	0	AR
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	139,4 225,0	0 0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	263,5 249,1 334,8 255,3	11 15 0 13	AR BR CL TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	305,0 321,9	0 0	BR CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	242,1	1	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	237,5	15	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

**REGOLAMENTO (UE) 2018/1065 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2018****recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce i requisiti tecnici per la certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato, la certificazione dei piloti che svolgono attività di volo su determinati aeromobili e la certificazione delle persone e delle organizzazioni che si occupano dell'addestramento, delle verifiche e dei controlli dei piloti.
- (2) A seguito di ispezioni a terra al di fuori del territorio degli Stati membri, in occasione delle quali è emerso che membri dell'equipaggio di condotta svolgevano attività di volo su aeromobili immatricolati in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato le loro licenze di pilota, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha emendato l'allegato 1 della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale per agevolare la convalida automatica delle licenze mediante accordi tra le organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza.
- (3) Tale emendamento dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (UE) n. 1178/2011, in modo da consentire la convalida automatica nei paesi terzi delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione. Conformemente all'emendamento 174 dell'allegato 1 ICAO, punto 1.2.2.3.2.1, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per consentire di apportare le necessarie modifiche alle licenze di pilota esistenti.
- (4) Dall'entrata in vigore dell'allegato I [Parte-FCL] del regolamento (UE) n. 1178/2011, che è stato redatto in base alle condizioni stabilite nelle norme JAR (*Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing I - JAR-FCL 1*), l'Unione persegue un approccio maggiormente basato sulla competenza al fine di garantire, per le licenze d'equipaggio di condotta, l'attuazione di requisiti proporzionati e basati sulle prestazioni. È pertanto opportuno modificare il requisito relativo all'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio durante la fase avanzata di un corso di addestramento volto ad ottenere la licenza di pilota a equipaggio plurimo al fine di allinearli alle raccomandazioni dell'ICAO di cui al documento 9868 «*Procedures for Air Navigation Services - Training*» (PANS-TRG).
- (5) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha presentato alla Commissione il progetto di norme di attuazione congiuntamente ai suoi pareri n. 16/2016 e n. 03/2017.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1) all'articolo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. Per le licenze rilasciate prima del 19 agosto 2018 entro il 31 dicembre 2022 gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti alla lettera a), seconda frase, della norma ARA.FCL.200, modificata dal regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (\*).

(\*) Regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 31).»;

<sup>(1)</sup> GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 311 del 25.11.2011, pag. 1).

2) l'allegato I [Parte-FCL] è così modificato:

a) alla norma FCL.045, è aggiunta la seguente lettera e):

«e) Un pilota che intende svolgere attività di volo, al di fuori del territorio dell'Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'equipaggio di condotta, deve portare con sé, in formato cartaceo o elettronico, l'ultima versione dell'allegato ICAO, che comprende un riferimento al numero di registrazione ICAO dell'accordo che riconosce la convalida automatica delle licenze, nonché l'elenco degli Stati che sono parte di tale accordo.»

b) all'appendice 5, il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il corso di addestramento deve includere almeno 12 decolli ed atterraggi per assicurare la competenza. Questi decolli ed atterraggi possono essere ridotti a un minimo di sei, purché, prima di effettuare l'addestramento, l'ATO e l'operatore garantiscano che:

a) venga attuata una procedura intesa a valutare il livello di competenza che l'allievo pilota deve possedere; e

b) esista un processo atto a garantire che siano intraprese azioni correttive qualora la valutazione effettuata nel corso dell'addestramento ne indichi la necessità.

Questi decolli ed atterraggi devono essere effettuati sotto la supervisione di un istruttore in un velivolo per il quale deve essere rilasciata l'abilitazione per tipo.»

3) l'allegato VI [parte ARA] è così modificato:

a) la norma ARA.GEN.105 è così modificata:

i) sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter):

«3 bis) «ARO.RAMP», il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;

3 ter) «convalidata automaticamente», l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;»

ii) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12) «allegato ICAO», un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta;»

b) la norma ARA.FCL.200 è così modificata:

la lettera a) della norma ARA.FCL.200 è sostituita dalla seguente:

«a) Rilascio di licenze e abilitazioni. L'autorità competente deve rilasciare una licenza d'equipaggio di condotta e le abilitazioni corrispondenti utilizzando il modulo stabilito all'appendice 1 di questa parte.

Se un pilota intende svolgere attività di volo, al di fuori del territorio dell'Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'equipaggio di condotta, l'autorità competente deve:

1) aggiungere sulla licenza d'equipaggio di condotta, alla voce XIII, la seguente annotazione: «Questa licenza è convalidata automaticamente in forza dell'allegato ICAO ivi accluso»; e

2) mettere a disposizione del pilota l'allegato ICAO in formato cartaceo o elettronico.»

c) nell'appendice 1, lettera a), punto 2), la voce XIII è sostituita dalla seguente:

«XIII) Commenti: vale a dire approvazioni speciali relative a limitazioni e approvazioni per privilegi, comprese le approvazioni delle competenze linguistiche, le osservazioni sulla convalida automatica della licenza e le abilitazioni per gli aeromobili di cui all'allegato II, se utilizzate per il trasporto aereo commerciale; e».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1066 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 23 luglio 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare quattro voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

---

<sup>(1)</sup> GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

## ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III:

- (a) «71. IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (*alias* IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Indirizzi: a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq.»;
  - (b) «87. MOSUL SUGAR STATE COMPANY (*alias* MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Indirizzo: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq.»;
  - (c) «132. STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Indirizzo: P.O. Box 11183, Baghdad, Iraq.»;
  - (d) «153. STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Indirizzo: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq.».
-

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1067 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2018

**che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2018) 4804]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29 della direttiva 96/23/CE impone ai paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva di presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). Tali piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima direttiva.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>(2)</sup> approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»).
- (3) Alla luce dei piani recentemente presentati da alcuni paesi terzi e di informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco.
- (4) La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per la carne bovina, ovina e suina. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative alla Bosnia-Erzegovina concernenti la carne bovina, ovina e suina.
- (5) La Groenlandia figura nell'elenco per la carne ovina, la selvaggina d'allevamento e la selvaggina selvatica. Questo paese ha tuttavia informato la Commissione di non avere più interesse a esportare carne di selvaggina selvatica nell'Unione, poiché questo tipo di carne è venduto solo sul mercato nazionale. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco la voce relativa alla Groenlandia concernente la selvaggina selvatica.
- (6) La decisione 2011/163/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).

---

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
AD	Andorra	X	X	X <sup>(3)</sup>	X								X
AE	Emirati arabi uniti						X <sup>(3)</sup>	X <sup>(1)</sup>					
AL	Albania		X				X		X				
AM	Armenia						X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BF	Burkina Faso												X
BJ	Benin												X
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X <sup>(2)</sup>		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X	X					
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X				X						
FO	Isole Fær Øer						X						
GE	Georgia												X
GH	Ghana												X
GL	Groenlandia		X									X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele (?)					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X					X						
KE	Kenya						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud					X	X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X	X						
MD	Moldova					X	X		X				X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X	X	X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	Ex Repubblica jugoslava di Ma- cedonia <sup>(4)</sup>	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MM	Myanmar/Birmania						X						
MU	Maurizio						X						X <sup>(3)</sup>
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia					X <sup>(3)</sup>	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X										
NC	Nuova Caledonia	X <sup>(3)</sup>					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù						X						
PH	Filippine						X						
PM	Saint Pierre e Miquelon					X							

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia <sup>(5)</sup>	X	X	X	X <sup>(2)</sup>	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X <sup>(6)</sup>	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(8)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X	X <sup>(3)</sup>			X <sup>(8)</sup>	X <sup>(8)</sup>	
SM	San Marino	X		X <sup>(3)</sup>				X					X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X	X			X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
ZA	Sud Africa										X		
ZM	Zambia												X

(<sup>1</sup>) Solo latte di cammello.

(<sup>2</sup>) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(<sup>3</sup>) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(<sup>4</sup>) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite.

(<sup>5</sup>) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(<sup>6</sup>) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(<sup>7</sup>) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(<sup>8</sup>) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.»

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1068 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2018****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2018) 5121]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziandole secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato varie volte per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1036 della Commissione <sup>(5)</sup> a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Lettonia, Lituania, Polonia e Romania.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata il 7 novembre 2017 <sup>(6)</sup>.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1036 la situazione epidemiologica dell'Unione riguardante la peste suina africana è cambiata, con il verificarsi di ulteriori casi di tale malattia di cui è necessario tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nel luglio 2018 sono stati rilevati tre focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Chełm, Włodawa e Hrubieszów in Polonia. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco della parte III di tale allegato, anziché in quello della parte II.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1036 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GUL 185 del 23.7.2018, pag. 29).

<sup>(6)</sup> EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.

- (5) Nel luglio 2018 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Marijampolė e Šiauliai in Lituania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Queste zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco della parte III di tale allegato, anziché in quelli della parte I e della parte II.
- (6) Nel luglio 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Kuldīga in Lettonia. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questa zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco della parte III di tale allegato, anziché in quello della parte II.
- (7) Nel luglio 2018 sono stati rilevati quattro casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Kętrzyn, Koziernice e Lubartów in Polonia. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco della parte II di tale allegato, anziché in quello della parte I.
- (8) Nel luglio 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Klaipėda in Lituania. Tale caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questa zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco della parte II di tale allegato.
- (9) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti siano delimitate in Lettonia, Lituania e Polonia e debitamente menzionate negli elenchi dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale allegato.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

## PARTE I

**1. Repubblica ceca**

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bělov,
  - Biskupice u Luhačovic,
  - Bohuslavice nad Vláří,
  - Brumov,
  - Bylnice,
  - Divnice,
  - Dobrkovice,
  - Dolní Lhota u Luhačovic,
  - Drnovice u Valašských Klobouk,
  - Halenkovice,
  - Haluzice,
  - Hrádek na Vlárské dráze,
  - Hřivínův Újezd,
  - Jestřabí nad Vláří,
  - Kaňovice u Luhačovic,
  - Kelníky,
  - Kladná-Žilín,
  - Kochavec,
  - Komárov u Napajedel,
  - Křekov,
  - Lipina,
  - Lipová u Slavičína,
  - Ludkovice,
  - Luhačovice,
  - Machová,
  - Mirošov u Valašských Klobouk,
  - Mysločovice,
  - Napajedla,
  - Návojná,

- Nedašov,
- Nedašova Lhota,
- Nevšová,
- Otrokovice,
- Petrůvka u Slavičina,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičina,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

## 2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

## 3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

#### 4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Vaiņodes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnųjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė,

## 6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,
- gmina Pozezdrze, część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,
- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gminy Giżycko z miastem Giżycko, Krukłanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
- gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
- gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,
- gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Korsze w powiecie kętrzyńskim,
- gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- gminy Elbląg, Godkowo, Pasłek i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg.

w województwie podlaskim:

- gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gmina Poświętne w powiecie białostockim,
- gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
- gminy Wizajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
- gmina Kotuń w powiecie siedleckim,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- powiat miejski Ostrołęka,
- powiat ostrowski,
- gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
- gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
- gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołymyń – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

- gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
- gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
- gminy Dobrze, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dęba Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,
- gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Piława, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,
- gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
- gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
- powiat żyrardowski,
- gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
- gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
- gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
- gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
- gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

w województwie lubelskim:

- gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
- gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łączyńskim,
- gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
- gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,
- gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,
- gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
- gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
- gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
- gmina Łaszczów, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
- powiat miejski Lublin.

## 7. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Galați county,
- Vrancea county,
- Buzău county,
- Cluj county,

- Maramureş county,
- Bistriţa county,
- Arad county with the following delimitation:
  - In the North side of the line described by following localities:
    - Macea
    - Şiria
    - Bârzava
    - Toc, which is junction with National Road no. 7
    - North of National Road no. 7
- Hunedoara county with the following delimitation:
  - North of the line described by following localities:
    - Brănişca
    - Deva municipality
    - Turdaş
    - Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7
    - North of National Road no. 7
- Alba county with the following delimitation:
  - North of National Road no. 7
- Vaslui county,
- Bacau county,
- Covasna county,
- Prahova county,
- Ilfov county,
- Giurgiu county.

## PARTE II

**1. Repubblica ceca**

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bohuslavice u Zlína,
  - Bratřejov u Vizovic,
  - Březnice u Zlína,
  - Březová u Zlína,
  - Březůvky,
  - Dešná u Zlína,
  - Dolní Ves,
  - Doubravy,
  - Držková,
  - Fryšták,
  - Horní Lhota u Luhačovic,
  - Horní Ves u Fryštáku,
  - Hostišová,
  - Hrobice na Moravě,

- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice u Zlína,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota u Zlína,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,

- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

## 2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

## 3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

## 4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielaucē pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,

- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kables, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,

- Naukšēnu novads,
- Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekule novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,

- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

## 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,
- Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslovo ir Simno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,

- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,
- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępólno w powiecie bartoszyckim,
- gminy Barciany i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,
- część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,
- część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Węgorzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
- gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
- gminy Bakalarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- powiat miejski Białystok.

w województwie mazowieckim:

- gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokółów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
- gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,
- gmina Joniec w powiecie płońskim,
- gmina Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,
- gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat otwocki,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
- gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
- część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
- powiat miejski Warszawa.

w województwie lubelskim:

- gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wołyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówek i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,
- gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łącząca miejscowości Kozuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łącząca miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę biegnącą do wschodniej granicy gminy łącząca miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów w powiecie lubartowskim,
- gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
- gminy Fajslawice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łączyńskim,
- gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,
- część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łącząca miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

### PARTE III

#### 1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96
- Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9

- Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104
- Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvībēzes, pagasts,
- Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,
- Neretas novada Mazzalves pagasts,
- Ozolnieku novada Salgales pagasts,
- Saldus novada Novadnieku, Kursišu un Zvārdes pagasts
- Tērvetes novada Bukaišu pagasts
- Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

## 2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodačių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojūkių Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

## 3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

w województwie podlaskim:

- gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
- gmina Goniądz w powiecie monieckim

w województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
- gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
- gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,

w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie na zachód i na północ od powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Siennica Różana położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno - wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łączyńskim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tucznia i Wisznice w powiecie bialskim,

- gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,
- gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,
- gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;
- gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,
- gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

#### 4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Satu Mare county,
- Tulcea county,
- Constanța county,
- Bihor county,
- Salaj county
- Brăila county,
- Ialomița county,
- Călărași county.

#### PARTE IV

#### Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»
-









ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**